

Allegato "A" al Repertorio n. 28444 e Raccolta n. 8533

STATUTO SOCIALE

Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1

E' costituita una Società per azioni denominata:
"Bolzoni S.p.A.".

Articolo 2

La Società ha sede legale in Podenzano (Piacenza). Potranno per deliberazione del Consiglio di Amministrazione essere istituiti o soppressi Uffici, rappresentanze ed agenzie in Italia e all'Estero. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 3

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

Articolo 4

Il capitale sociale è di Euro 6.421.477,75 (seimilioni quattrocentoventunoquattrocentosettantasette virgola settantacinque), diviso in numero 25.685.911 (venticinquemilione seicentottantacinquenovecentoundici) azioni ordinarie. Le azioni sono nominative ed indivisibili e danno diritto ad un voto ciascuna. Possono essere create, oltre alle azioni ordinarie, categorie di azioni aventi speciali diritti e particolari caratteristiche.

Gli amministratori hanno facoltà, per il periodo di cinque anni decorrenti dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci del 23 gennaio 2006, di aumentare in una o più volte il Capitale Sociale per massimi euro 77.001 (settantasettemilauno) mediante emissione di massime numero 308.004 (trecentoottomilaquattro) azioni ordinarie da offrirsi in sottoscrizione a dipendenti della Società o di società controllate - da individuarsi a cura del consiglio di amministrazione - con esclusione del diritto di opzione ai sensi del disposto dell'articolo 2441, ultimo comma, del Codice Civile.

Articolo 5

Il Capitale Sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti, nei limiti consentiti dalla Legge.

Articolo 6

La Società può emettere obbligazioni con delibera assunta dall'assemblea straordinaria nel caso di obbligazioni convertibili in azioni o strumenti finanziari di nuova emissione, con delibera del Consiglio di Amministrazione nel caso di obbligazioni non convertibili, nei modi e termini di Legge.

Oggetto della Società

Articolo 7

La società ha per oggetto (i) la fabbricazione ed il commercio di attrezzature per il sollevamento, il trasporto, il magazzinaggio; (ii) la lavorazione ed il commercio di metalli di ogni tipo, puri e/o in leghe, di provenienza sia nazionale che estera; (iii) la lavorazione ed il commercio di manufatti metallici, sia nazionali che esteri di qualsiasi tipo o natura. La Società potrà progettare, costruire e vendere macchinari, impianti e stabilimenti relativi ai campi di sua specialità. Potrà effettuare ricerche sperimentali, fornire consulenza tecnica e scientifica,

assumere e cedere licenze e rappresentanze per ogni tipo di prodotto di cui sopra.

Essa può altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie e di credito, locative, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e può prestare e ricevere fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia sia personale che reale anche nell'interesse e per conto di terzi.

La Società può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società o imprese sia italiane che estere aventi oggetto analogo od affine o complementare al proprio e che, comunque, siano ritenute utili o necessarie allo svolgimento dello scopo sociale dall'Organo amministrativo o dall'Assemblea dei soci in forma non prevalente rispetto al suindicato oggetto sociale e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del Codice civile del Codice Civile.

Assemblea degli azionisti

Articolo 8

La convocazione dell'Assemblea è fatta con pubblicazione di avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o sul "Corriere della Sera" o, alternativamente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti. Nello stesso avviso può essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione e, nei casi previsti dalla Legge, può essere anche fissata una terza convocazione. Se il giorno della seconda o terza convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea in seconda o terza convocazione deve essere convocata entro trenta giorni, rispettivamente, dalla prima o dalla seconda convocazione, con avviso pubblicato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Articolo 9

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, dalla persona designata dal Consiglio, o da chi legittimato ai sensi di Legge, nella sede sociale od in altro luogo in Italia, anche all'estero, purché nei paesi dell'Unione Europea, ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Per le particolari esigenze della Società, ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione. In via ordinaria e straordinaria l'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla Legge, con le modalità e nei termini volta a volta previsti.

Articolo 10

Per l'intervento e la rappresentanza in Assemblea valgono le disposizioni di Legge.

Possono intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto che esibiscano l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario che in regime di dematerializzazione tiene i conti, almeno due giorni non festivi prima dell'Assemblea e comunicata alla Società. Le certificazioni che siano state depositate possono essere ritirate successivamente al deposito, prima che l'Assemblea abbia deliberato, fermo restando che tale

ritiro comporta il venir meno della legittimazione all'intervento in Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, nonché regolare lo svolgimento dei lavori assembleari stabilendo modalità di discussione e di votazione ed accertare i risultati delle votazioni.

Articolo 11

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In sua assenza o impedimento è presieduta dal Vice Presidente più anziano di età. In mancanza dei Vice Presidenti, l'Assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Delegato più anziano di età, o in sua vece dal Consigliere più anziano d'età e, in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea. Il Segretario è nominato dall'Assemblea su designazione del Presidente. Lo stesso Presidente, ove lo ritenga, nomina uno o più scrutatori scegliendoli tra gli azionisti o loro rappresentanti o Sindaci. Nei casi di Legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal Notaio scelto dal Presidente.

Articolo 13

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria valgono le norme di Legge.

Amministrazione

Articolo 14

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a quindici, secondo la determinazione che verrà fatta dall'Assemblea. Non possono essere nominati Amministratori e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità stabilite dalla normativa vigente. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. E' facoltà del Consiglio provvedere alla sostituzione degli Amministratori venuti a mancare nel corso del mandato, con le modalità stabilite dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo. Gli amministratori rimasti in carica nel frattempo possono compiere gli atti di ordinaria amministrazione. Gli Amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 15

Ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e può eleggere anche uno o più Vice Presidenti e uno o più Amministratori Delegati. La carica di Amministratore Delegato può essere cumulabile con quella di Presidente o di Vice Presidente. Il Consiglio potrà pure nominare un Segretario scelto anche al di fuori dei suoi membri. Il Presidente, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, se nominati, restano in carica per la durata del mandato consiliare e possono essere rieletti.

Articolo 16

Il Consiglio è convocato, almeno trimestralmente, dal Presidente, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato più anziano di età, o quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente, da uno dei suoi membri, o da chi è legittimato ai sensi di Legge, con l'indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Il Consiglio può essere convocato anche fuori dalla sede sociale. La convocazione è fatta per lettera, telegramma, telefax o posta elettronica indicante l'ordine del giorno da spedire al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di estrema urgenza nei quali il periodo di avviso potrà essere ridotto e l'ordine del giorno comunicato telefonicamente. E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per audio o video-conferenza, o mezzi di telecomunicazioni equivalenti, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di votare e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

Articolo 17

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, salvi più elevati quorum richiesti dalla Legge. In caso di parità prevarrà il voto di chi presiede. Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Sono valide le sedute di Consiglio anche se non convocate con le modalità di cui sopra, qualora vi assistano tutti i membri in carica ed i Sindaci effettivi e nessuno degli intervenuti si opponga alla trattazione di argomenti in esame.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di età; in caso di assenza dei Vice Presidenti, da un membro del Consiglio designato dal Consiglio stesso. In caso di assenza del Segretario in carica, il Consiglio chiamerà a svolgere tale funzione altra persona, anche al di fuori dei suoi componenti.

Articolo 18

L'Assemblea delibera sul compenso annuale al Consiglio di Amministrazione, compenso che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. Il modo di riparto delle competenze del Consiglio di Amministrazione viene stabilito con deliberazione del Consiglio stesso. L'Assemblea delibera sul compenso annuale al Comitato Esecutivo, compenso che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Il modo di riparto di tale compenso viene stabilito con deliberazione del Comitato stesso. Agli Amministratori Delegati, agli Amministratori cui sono affidati speciali incarichi ed ai Direttori Generali, potranno dal Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, essere assegnati speciali compensi. Tutti gli importi così determinati saranno portati a spese generali.

Articolo 19

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, nonché ogni altra competenza riservata dalla legge o dallo statuto al Consiglio. Esso ha pertanto facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene necessari od opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la Legge espressamente riserva all'Assemblea degli Azionisti. Sono attribuite al Consiglio, fatti salvi i limiti di legge, le seguenti competenze:

- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile, anche quale richiamato per la scissione dall'articolo 2506-ter ultimo comma del Codice Civile, nei casi in cui siano applicabili tali norme;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie, filiali;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza sociale;
- l'eventuale riduzione di capitale nel caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti di Legge alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

In occasione delle riunioni e comunque con periodicità almeno trimestrale, il Consiglio di amministrazione e il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, ed anche relativamente alle controllate, sull'attività svolta, sul generale andamento, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, per dimensioni o caratteristiche nonché, occorrendo, sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari o del Comitato Esecutivo; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale con obbligo di riferirne nella prima riunione del Consiglio.

Articolo 20

Il Presidente, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati hanno, in via disgiunta, la rappresentanza legale della Società, per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro attribuiti dal Consiglio stesso. Senza necessità di alcuna deliberazione autorizzativa del Consiglio di Amministrazione, ciascuno dei predetti può:

- nominare procuratori per singoli negozi o categorie di negozi determinandone i poteri e i compensi secondo le direttive del Consiglio, e revocarli;
- rappresentare la Società, sia essa attrice o convenuta, in qualunque sede giudiziaria, civile, penale o amministrativa e in qualsiasi grado di giurisdizione, e quindi anche avanti la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, il Tribunale Superiore delle acque pubbliche, le Magistrature Regionali e ogni altra Magistratura anche speciale, pure nei giudizi di revocazione o di opposizione di terzi; nominare e revocare all'uopo avvocati e procuratori legali.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire la rappresentanza e la firma sociale ad altri Amministratori stabilendone i poteri.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile i suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto da un numero dispari di membri scelti fra gli stessi Amministratori, determinando i limiti della delega. Per la convocazione e la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, nonché per le modalità della votazione e della redazione dei verbali, si applicano le stesse norme fissate per il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio può nelle forme di Legge nominare uno o più Direttori Generali, uno o più Condirettori Generali, nonché Direttori e Procuratori speciali, determinandone i rispettivi poteri e, nell'ambito di questi, l'uso della firma sociale.

Collegio Sindacale

Articolo 22

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili, e funziona ai sensi di Legge. Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla Legge. Previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione antecedente almeno trenta giorni la data fissata per la riunione, il Collegio Sindacale ovvero almeno due dei Sindaci possono convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo. Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla Legge e coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani e non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari. All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni. La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti iscritti nel Libro Soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del Capitale Sociale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, corredate da dichiarazioni di accettazione e di insussistenza di cause di ineleggibilità dei candidati. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Risulteranno eletti Sindaci effettivi i

primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare. La presidenza spetta al primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma che precede.

Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo Statuto, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra, fino alla successiva Assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dall'altro membro effettivo e, in mancanza, dal primo membro supplente, tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato. Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di Legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e/o del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione si procede secondo le statuizioni che seguono:

- nel caso occorra procedere alla sostituzione del Sindaco effettivo e/o supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti, sono proposti per la carica rispettivamente i candidati a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente - non eletti - elencati nelle corrispondenti sezioni della medesima lista e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti favorevoli;

- in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo, e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei Sindaci effettivi e/o supplenti e/o del Presidente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, si applicano le disposizioni del Codice Civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti e la presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della sezione della lista contenente i candidati alla carica di Sindaco effettivo. In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo o del Presidente subentrano, fino alla successiva Assemblea, rispettivamente, il Sindaco supplente e il Sindaco effettivo nell'ordine progressivo risultante dalla elencazione nella corrispondente sezione della lista. Qualora l'Assemblea debba provvedere ai sensi di Legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione si applicano le disposizioni del Codice Civile e l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti. Nel caso non venga presentata alcuna lista si applicano le disposizioni dell'articolo 13.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi in audio o video conferenza o mezzi di telecomunicazione equivalenti, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 16 ultimo comma del presente Statuto.

Articolo 23

Il controllo contabile è esercitato da società di revisione nominata e funzionante a sensi di legge.

Bilancio ed Utili**Articolo 24**

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Articolo 25

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo prelevata una somma pari al 5% (cinque per cento) da attribuire alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto almeno un quinto del capitale sociale, verranno suddivisi fra i soci titolari delle azioni della società, salvo che l'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Articolo 26

Il Consiglio, durante il corso dell'esercizio, nei limiti e con le modalità previsti dalla Legge, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.

Articolo 27

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili, andranno prescritti a favore della Società.

Recesso**Articolo 28**

Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano, unicamente nei casi previsti da norme inderogabili di Legge, mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla Società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Se la durata della Società diventa a tempo indeterminato e le azioni della Società, o almeno una categoria di esse, non sono più quotate, il recesso è esercitato con preavviso di un anno. Il diritto di recesso è in ogni caso escluso nel caso di proroga del termine di durata della Società nonché di introduzione, modificazione, rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Liquidazione**Articolo 29**

In caso di scioglimento della Società per qualsiasi motivo, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, ne determinerà i poteri in conformità della Legge e ne fisserà gli emolumenti. Le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per il valore di parità contabile implicito (inteso come rapporto tra l'ammontare complessivo del capitale sociale ed il numero complessivo delle azioni emesse).

Disposizioni generali**Articolo 30**

La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria di Milano. Il domicilio degli azionisti relativamente a tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal Libro

Soci.

Articolo 31

Per tutto quanto non previsto al presente Statuto si fa rinvio alla Legge.

Firmato:

Bolzoni Emilio

Carlo Brunetti notaio (L.S.)

**COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO
CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO
SU SUPPORTO CARTACEO
AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 3 DEL D.P.R. N. 445/2000
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI PIACENZA
AUTORIZZAZIONE N. 7539 DEL 14/02/2001
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PIACENZA
PIACENZA, 21 NOVEMBRE 2006**